



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Provincia di BA R I)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con
delibera del
Commissario
Straordinario n. 32
del 21/03/2012**

INDICE

Capo Primo	DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE	
<i>Art. 1</i>	<i>Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Denuncia occupazioni permanenti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Rinnovo della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Decadenza della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Revoca della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Obblighi del concessionario</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Costruzione gallerie sotterranee</i>	<i>Pag. 7</i>
Capo Secondo	DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	
<i>Art. 12</i>	<i>Classificazione del comune</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Suddivisione del territorio in categorie</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Durata dell'occupazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Criterio di applicazione della tassa</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Misura dello spazio occupato</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Passi carrabili e accessi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Autovettura per trasporto pubblico o privato</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Distributori di carburante</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Maggiorazione della tassa</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzioni della tassa permanente</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Riduzioni della tassa temporanea</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Esenzioni dalla tassa</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Esclusioni dalla tassa</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Versamento della tassa</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Ruoli coattivi</i>	<i>Pag. 16</i>
Capo Terzo	PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE	
<i>Art. 34</i>	<i>Pubblicità</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 17</i>

CAPO PRIMO

Disposizioni generali amministrative

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro giorni 10 dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili

presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 4

Concessione e/o autorizzazione

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 5

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dare immediata, e comunque non oltre le ventiquattrore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale, via fax o a mezzo

telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

- c) presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.

L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

Art. 6

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 7

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 8

Revoca della concessione e/o autorizzazione

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 9

Obblighi del concessionario

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 10

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

Art. 11

Costruzione gallerie sotterranee

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art 47 del decreto legislativo n.507/93, impone un contributo pari al 30% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO SECONDO

Disposizioni generali di natura tributaria

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

Art. 12

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di Gioia del Colle agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla _IV classe:

- Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti .

Art. 13

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Gioia del Colle si suddivide in due zone;

- zona di 1^a categoria è il territorio Comune delimitato dalle seguenti vie:

Via Giovanni XXIII - Via dei Francescani Riformati - Via Federico II di Svevia - Via F. Fellini - Via G. Pastore - Via Amendola - Via Toscanini - Via della Pace – Via E. Montale - Via G. D'Annunzio - Via A. Benagiano - Via Angelillo - Via F. Romano - Via Dante - Via Marconi - Piazza Kennedy - Via Riondino – Via della Resistenza - Via G. Carducci;

- zona di 2^a categoria è il restante territorio Comunale;

Le vie o i tratti di perimetrazione della zona di 1^a categoria rientrano nella zona che esse racchiudono.

Art. 14

Tariffe

Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;

- seconda categoria 80 per cento;

Art. 15

Soggetti passivi

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 16

Durata dell'occupazione

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 17

Criterio di applicazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 13 ed all'elenco, allegato al presente regolamento di cui forma parte integrante.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 18

Misura dello spazio occupato

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

L'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.

Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 19

Passi carrabili e accessi

La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 20

Autovetture per trasporto pubblico o privato

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi. Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

Art. 21

Distributori di carburante

La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 22

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.

Art. 23

Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui ai precedenti artt. 18 e 19, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1. fino a 12 ore - riduzione del 50 per cento della tariffa base;
2. oltre le 12 ore e fino a 24 ore - tariffa intera -

Per le occupazioni temporanee si applica:

1. fino a 14 giorni tariffa intera;
2. oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 30 per cento di riduzione;
3. oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

Art. 24

Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio

La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfettariamente in € 0,645 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 25

Maggiorazioni della tassa

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 10 per cento.

Art. 26

Riduzioni della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta fino ad 1/3;
3. Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
4. Ai sensi dell'art. 44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art.20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Ai sensi dell'art. 44 comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo comma dell'art. 28 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
7. Ai sensi dell'art. 44 comma 9, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Ai sensi dell'art. 44 comma 10, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%.
9. Per le attività commerciali, artigianali e ricettive esistenti nella zona A del vigente PRG, anche in caso di trasferimento o nuova apertura, sarà concessa una ulteriore riduzione del 50% della TOSAP sulla superficie occupata nei limiti imposti dalla autorizzazione sanitaria. L'agevolazione avrà termine il 31.12.2014. La relativa domanda, da presentarsi al Funzionario Responsabile dei Tributi, dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in corso.
10. Alle imprese titolari di locali iscritti nell'Albo delle Botteghe Storiche di cui all'art. 5 del **“Regolamento per la Tutela e Valorizzazione delle Botteghe Storiche e degli esercizi Tradizionali del Comune di Gioia del Colle”** sarà concessa la riduzione del 50%. La relativa domanda, da presentarsi al Funzionario Responsabile dei Tributi, dovrà essere corredata da copia dell'iscrizione all'Albo. La presente riduzione non è cumulabile con la riduzione di cui al precedente comma 9.

11. In caso di omesso versamento della TOSAP l'Ufficio competente procederà, su segnalazione del Funzionario Responsabile dei Tributi, alla revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nonché alla segnalazione all'Ufficio Traffico e alla Polizia Municipale per i successivi adempimenti.

Art. 27

Riduzioni taxa temporanea

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento) e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la taxa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50 per cento per tutte le categorie di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 per cento.
8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
9. Per le attività commerciali, artigianali e ricettive esistenti nella zona A del vigente PRG, anche in caso di trasferimento o nuova apertura, sarà concessa una ulteriore riduzione del 50% della TOSAP sulla superficie occupata nei limiti imposti dalla autorizzazione sanitaria. L'agevolazione avrà termine il 31.12.2014. La relativa domanda, da presentarsi al Funzionario Responsabile dei Tributi, dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in corso.
10. Alle imprese titolari di locali iscritti nell'Albo delle Botteghe Storiche di cui all'art. 5 del **“Regolamento per la Tutela e Valorizzazione delle Botteghe Storiche e degli esercizi Tradizionali del Comune di Gioia del Colle”** sarà concessa la riduzione del 50%. La relativa domanda, da presentarsi al Funzionario Responsabile dei Tributi, dovrà essere corredata da copia

dell'iscrizione all'Albo. La presente riduzione non è cumulabile con la riduzione di cui al precedente comma 9.

11. In caso di omesso versamento della TOSAP l'Ufficio competente procederà, su segnalazione del Funzionario Responsabile dei Tributi, alla revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nonché alla segnalazione all'Ufficio Traffico e alla Polizia Municipale per i successivi adempimenti.

Art. 28

Esenzione dalla tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
6. Le occupazioni di aree cimiteriali.
7. Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap appositamente autorizzati.

Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 29

Esclusione dalla tassa

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 18, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"

Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

Art. 30 Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi del 5% da calcolarsi a giorni.

Art. 31 Versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di marzo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere

corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

Art. 32

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 33

Ruoli coattivi

La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità stabilite dal R.D.n. 639/1910 e ss.mm.ii..

CAPO TERZO

Pubblicità – Entrata in vigore

Art. 34

Pubblicità

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Tributi, URP e sulla rete web dell'Ente.

Art. 35

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
elenco strade di 1ª categoria

	DENOMINAZIONE	
1	ARCO	CIMONE
2	ARCO	COSTANTINOPOLI
3	ARCO	MASTROCINTO
4	ARCO	NARDULLI
5	ARCO	SAN NICOLA
6	LARGO	PARADISO
7	LARGO	SCARPETTA
8	PIAZZA	BATTISTI CESARE
9	PIAZZA	DALLA CHIESA
10	PIAZZA	D'ANDRANO LUCA
11	PIAZZA	DEI MARTIRI
12	PIAZZA	KENNEDY
13	PIAZZA	MARGHERITA DI SAVOIA
14	PIAZZA	DON LUIGI STURZO
15	PIAZZA	LIVIA
16	PIAZZA	UMBERTO I
17	PIAZZA	PINTO CRISTOFORO
18	PIAZZA	PLEBISCITO
19	PIAZZA	VENTI SETTEMBRE
20	VIA	1 CAPUTO
21	VIA	1 FIACCOLA
22	VIA	1 GIOVANNI BOVIO
23	VIA	1 OLIVA
24	VIA	1^TRAV. DI VITTORIO
25	VIA	2 CANDELORO
26	VIA	3^ TRAV. GIOVANNI XXIII
27	VIA	ACCORCIATOIO
28	VIA	ACQUAVIVA D'ARAGONA G.
29	VIA	ADAMO
30	VIA	ALBERGATORE
31	VIA	ALEARDI
32	VIA	ALFIERI
33	VIA	AMENDOLA GIOVANNI
34	VIA	ANGELILLO GIUSEPPE
35	VIA	ANTONICELLI FRANCO e GIUSEPPE
36	VIA	ANTONIO ARCANO
37	VIA	APOLLO
38	VIA	ARCOBALENO
39	VIA	ARGENTO GIACOMO
40	VIA	ARIOSTO LUDOVICO
41	VIA	BACCO
42	VIA	BALENA
43	VIA	BARACCA
44	VIA	BARBA
45	VIA	BARBIERI
46	VIA	BASSI UGO
47	VIA	BELLINI
48	VIA	BENAGIANO ANDREA

49	VIA	BERNAL
50	VIA	BERNINI
51	VIA	BERSAGLIERE
52	VIA	BETTOLA
53	VIA	BLASICCHIO
54	VIA	BONGHI RUGGERO
55	VIA	BONOMI IVANOE
56	VIA	BOSCIA DONATO
57	VIA	BOVIO GIOVANNI
58	VIA	BRUNO GIORDANO
59	VIA	BUONARROTI MICHELANGELO
60	VIA	BUSSOLA
61	VIA	CACCIATORE
62	VIA	CADORNA
63	VIA	CAIROLI
64	VIA	CALANDRELLA
65	VIA	CALVARIO
66	VIA	CALZOLAI
67	VIA	CANOVA
68	VIA	CANUDO RICCIOTTO
69	VIA	CAPITELLI
70	VIA	CAPODIFERRO CATALDO
71	VIA	CAPPELLINI
72	VIA	CAPUTO
73	VIA	CARACCIOLO
74	VIA	CARANO ENRICO
75	VIA	CARANO-DONVITO GIOVANNI
76	VIA	CARDUCCI GIOSUE'
77	VIA	CARENA
78	VIA	CARLO III DI BORBONE
79	VIA	CARONTE
80	VIA	CASSETTE
81	VIA	CASSOTTI
82	VIA	CASTELLANETA ENRICO
83	VIA	CATAPANO
84	VIA	CAVALLO
85	VIA	CAVOUR
86	VIA	CELIBERTI ARMANDO
87	VIA	CENTAURO
88	VIA	CERERE
89	VIA	CERVO
90	VIA	CHIAIA RAFFAELE
91	VIA	CHIAVE'
92	VIA	CIECO
93	VIA	CIMAROSA
94	VIA	CIRILLO
95	VIA	CISTERNA
96	VIA	CIVETTA
97	VIA	COCCODRILLO
98	VIA	COLACICCO COSTANTINO MARIA
99	VIA	COLOMBO
100	VIA	CONCEZIONE

101	VIA	CONTADINO
102	VIA	COTUGNO
103	VIA	CROCE BENEDETTO
104	VIA	CURIONE CARLO
105	VIA	CURTATONE
106	VIA	CURVO
107	VIA	DA VINCI LEONARDO
108	VIA	DA VITA RAFFAELE
109	VIA	D'ANNUNZIO GABRIELE
110	VIA	DANTE ALIGHIERI
111	VIA	DE AMICIS EDMONDO
112	VIA	DE DEO
113	VIA	DE GASPERI ALCIDE
114	VIA	DE NITTIS GIUSEPPE
115	VIA	DEI FRANCESCANI RIFORMATI
116	VIA	DEI MORI
117	VIA	DEL BALZO-ORSINI ISABELLA
118	VIA	DEL MERCATO
119	VIA	DEL RE GIUSEPPE
120	VIA	DELLA PACE
121	VIA	DELLA REPUBBLICA
122	VIA	DELLA RESISTENZA
123	VIA	DI VITTORIO GIUSEPPE
124	VIA	DIANA
125	VIA	DIAZ ARMANDO
126	VIA	DOGALI
127	VIA	DON MINZONI
128	VIA	DON ROCCO PASSIATORE
129	VIA	DON SANTE MILANO
130	VIA	DON TOSCO LUIGI
131	VIA	DONIZETTI
132	VIA	DONNOLA
133	VIA	DORSO GUIDO
134	VIA	DUCA ABRUZZI
135	VIA	ERAMO LINO SALVATORE
136	VIA	ERCOLE
137	VIA	EREMITA
138	VIA	ETRUSCO
139	VIA	EVA
140	VIA	F.LLI CERVI
141	VIA	F.LLI ROSSELLI
142	VIA	FAGIANO
143	VIA	FALCICCHIO PAOLO
144	VIA	FANFULLA
145	VIA	FATA
146	VIA	FEDERICO FELLINI
147	VIA	FEDERICO II DI SVEVIA
148	VIA	FERMI ENRICO
149	VIA	FERRUCCI
150	VIA	FIACCOLA
151	VIA	FIERAMOSCA ETTORE
152	VIA	FIORDALISO

153	VIA	FLORA
154	VIA	FOLGORE
155	VIA	FONSECA
156	VIA	FONTANA
157	VIA	FONTANELLE
158	VIA	FORFORELLA
159	VIA	FORNARI
160	VIA	FOSCOLO UGO
161	VIA	FOSSE ARDEATINE
162	VIA	FUSCO
163	VIA	GALLO
164	VIA	GARIBALDI
165	VIA	GAROFALO
166	VIA	GATTA ARCIPRETE
167	VIA	GELSO
168	VIA	GIANNIZZARI
169	VIA	GIANRIZZI
170	VIA	GIARDINIERI
171	VIA	GIGLIO
172	VIA	GIOBERTI
173	VIA	GIOBERTI SCALETTE
174	VIA	GIORDANO UMBERTO
175	VIA	GIOTTO
176	VIA	GIOVANNI XXIII
177	VIA	GIRARDI FRANCO
178	VIA	GIUNONE
179	VIA	GIUSTI
180	VIA	GLADIATORE
181	VIA	GLINNI
182	VIA	GOBETTI PIETRO
183	VIA	GOITO
184	VIA	GOTTARDO
185	VIA	GRAFFIACANE
186	VIA	GRANDI ACHILLE
187	VIA	GUERRIERO
188	VIA	IACOBELLIS GIUSEPPE
189	VIA	IAVARONE RENATO
190	VIA	INDELLICATI DOROTEA
191	VIA	LA PIRA GIORGIO
192	VIA	LAZZERUOLA
193	VIA	LE SABINE
194	VIA	LE STRETTOLE
195	VIA	LEOPARDI
196	VIA	LEPRE
197	VIA	LEVANTE
198	VIA	LOSAPIO
199	VIA	LOSITO
200	VIA	LUCERNA
201	VIA	LUPO
202	VIA	MACHIARELLI
203	VIA	MAIELLA
204	VIA	MANIN

205	VIA	MANZONI
206	VIA	MARCELLO MASTROIANNI
207	VIA	MARCONI
208	VIA	MARGOLFO
209	VIA	MARTANO
210	VIA	MARTE
211	VIA	MARTIRI DI CEFALONIA
212	VIA	MARZABOTTO
213	VIA	MASANIELLO
214	VIA	MASCAGNI
215	VIA	MASI GIUSEPPE
216	VIA	MASSARI GIUSEPPE
217	VIA	MASTANDREA
218	VIA	MATTEOTTI
219	VIA	MAZZINI
220	VIA	MENTANA
221	VIA	MERCADANTE
222	VIA	MERCURIO
223	VIA	MERGELLINA
224	VIA	MERIDIANA
225	VIA	MEUCCI
226	VIA	MICCA PIETRO
227	VIA	MINERVA
228	VIA	MINOTAURO
229	VIA	MONCENISIO
230	VIA	MONS. GIOVE FRANCESCO PAOLO
231	VIA	MONTALE EUGENIO
232	VIA	MONTE SANNACE
233	VIA	MONTE SCALETTA
234	VIA	MONTECASSINO
235	VIA	MONTECITORIO
236	VIA	MORFEO
237	VIA	MURAT GIOACCHINO
238	VIA	MURENA
239	VIA	NARDULLI VINCENZO
240	VIA	NETTUNO
241	VIA	NINNI CAMILLO
242	VIA	NITTI FRANCESCO SAVERIO
243	VIA	NOCELLA
244	VIA	NON CAMMINA
245	VIA	NON SPUNTA
246	VIA	OCCHIOROSSO
247	VIA	OLIVA VINCENZO
248	VIA	ORSINI
249	VIA	ORTOLANI
250	VIA	PAISIELLO
251	VIA	PALACH JAN
252	VIA	PALESTRO
253	VIA	PALUDE
254	VIA	PANTALEO ANGELO
255	VIA	PANTERA
256	VIA	PAOLI BARTOLOMEO

257	VIA	PAOLO SESTO
258	VIA	PAPALIA GIUSEPPE
259	VIA	PAPARELLA
260	VIA	PARALLELA GIUSEPPE DI VITTORIO
261	VIA	PARINI
262	VIA	PASCOLI
263	VIA	PASSERO
264	VIA	PASTORE
265	VIA	PASTORE GIULIO
266	VIA	PAVESE CESARE
267	VIA	PECORELLA
268	VIA	PELLEGRINO
269	VIA	PERGOLA
270	VIA	PERSICO
271	VIA	PESCATORE
272	VIA	PETRERA MICHELE
273	VIA	PIETRO ARGENTO
274	VIA	PIGNATARO
275	VIA	PIO XII
276	VIA	PIOTTOLA
277	VIA	PIRANDELLO LUIGI
278	VIA	POERIO
279	VIA	POSTIGLIONE
280	VIA	POZZORONCO
281	VIA	PRATI GIOVANNI
282	VIA	PREITE CARMELO
283	VIA	PRINCIPE AMEDEO
284	VIA	PROCIDA
285	VIA	PROSERPINA
286	VIA	PUCCINI GIACOMO
287	VIA	PUGLIESE FILIPPO
288	VIA	QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI
289	VIA	QUATTRO OTTOBRE
290	VIA	REGINA ELENA
291	VIA	RETTILE
292	VIA	RIONDINO COSIMO DAMIANO
293	VIA	ROBERTO ROSSELLINI
294	VIA	ROCCA GIOVANNI
295	VIA	ROMA
296	VIA	ROMANO FILIPPO
297	VIA	ROMANO FRANCESCO
298	VIA	RONCO FILIPPO
299	VIA	RONDINE
300	VIA	ROSATI
301	VIA	ROSSETTI
302	VIA	ROSSINI
303	VIA	ROTA NINO
304	VIA	SALVEMINI GAETANO
305	VIA	SAN FELICE
306	VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI
307	VIA	SAN MARTINO
308	VIA	SANNAZZARO

309	VIA	SANNITICA
310	VIA	SANTA CATERINA DA SIENA
311	VIA	SANTA LUCIA
312	VIA	SANTA MARIA MADDALENA
313	VIA	SANTA SOFIA
314	VIA	SANZIO RAFFAELLO
315	VIA	SARDELLA
316	VIA	SATURNO
317	VIA	SAURO NAZARIO
318	VIA	SAVONAROLA
319	VIA	SCHIAVONI
320	VIA	SEMPIONE
321	VIA	SENTINELLA
322	VIA	SERGEANTE
323	VIA	SERPENTE
324	VIA	SFORZA CARLO
325	VIA	SINISCALCO RICCARDO
326	VIA	SOLFERINO
327	VIA	SORIA CARLO
328	VIA	SORIA PASQUALE
329	VIA	SORRESSI
330	VIA	SPADA
331	VIA	SPAZZACAMINO
332	VIA	SPERANZA
333	VIA	SPEZZACATENE
334	VIA	SPEZZATO
335	VIA	SPIONE
336	VIA	STEFANO DA PUTIGNANO
337	VIA	STELLA
338	VIA	STELLA POLARE
339	VIA	STORIONE
340	VIA	STORNELLO
341	VIA	STRETTO
342	VIA	TAGLIAPIETRA
343	VIA	TANUCCI
344	VIA	TERIO BERNARDO
345	VIA	TESTADORO
346	VIA	TITANI
347	VIA	TOMASI DI LAMPEDUSA GIUSEPPE
348	VIA	TORTORELLA
349	VIA	TOSCANINI
350	VIA	TRAMONTANA
351	VIA	TRAMONTO
352	VIA	TRAV. DORSO GUIDO
353	VIA	VARANO
354	VIA	VENERE
355	VIA	VENTICINQUE APRILE
356	VIA	VERDI
357	VIA	VERGA GIOVANNI
358	VIA	VICO GIAMBATTISTA
359	VIA	VISCONTI
360	VIA	VITTORIO EMANUELE

361	VIA	VITTORIO EMANUELE ORLANDO
362	VIA	VOLPE
363	VIA	VOLTA ALESSANDRO
364	VIA	ZAFFIRO
365	VIA	ZINGARELLI NICOLO'
366	VIA	ZINGARI
367	VIA	ZOLA EMILIO
368	VICO	CHIUSO
369	VICO	CORTO
370	VICO	EDILE
371	VICO	IOVIA
372	VICO	MATTO
373	VICO	PICCOLO
374	VICO	QUERCIA
375	VICO	RAPIDO
376	VICO	VICO PLEBISCITO
377	VICO	VITTORIO EMANUELE

Strade di 2^a categoria
Tutte le strade non comprese nella 1^a categoria